

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il 28 Febbraio 2017 alle ore 10 a Sovicille (SI), presso la sede di Banca CRAS – Credito Cooperativo Toscano – Siena- si sono riunite:

- Banca CRAS – Credito Cooperativo Toscano –Siena-, di seguito “Banca CRAS”, in persona del Direttore Generale, Umberto Giubboni, del Vice Direttore Generale, Nicolò Nociforo e della responsabile della Direzione Risorse Umane, Silvia Ferrari;

e

- FABI (di seguito “Sindacato”), rappresentata dai Dirigenti Paolo Cerrone, Antonio Fulceri e Francesco Francini e dal Segretario della RSA di Banca CRAS– Credito Cooperativo Toscano –Siena, Filomena De Felice;
- FIRST-CISL (di seguito “Sindacato”), rappresentata dalla Segretaria Regionale del settore BCC, Francesca Manetti, dai dirigenti Pierluigi Bordoni e Gabriele Giglietti, dal Segretario della RSA di Banca CRAS– Credito Cooperativo Toscano –Siena -, Simone Gorini;
- FISAC-CGIL (di seguito “Sindacato”), rappresentata dalla Segretaria Regionale del settore BCC, Cristina Pascucci, dal Segretario della RSA di Banca CRAS – Credito Cooperativo Toscano –Siena, Alessandro Di Placido;
- UIL.CA (di seguito “Sindacato”), rappresentato dal Coordinatore regionale Carlo Del Grande.

premesse che:

- le parti si sono confrontate in recepimento dell’impegno contenuto al punto 9, secondo alinea, dell’accordo sindacale ex art. 22 CCNL 21/12/2012, del 20/04/2016, con la finalità di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;
- ai sensi dell’art. 123 del CCNL 21/12/2012, il personale ha diritto ad un intervallo di 1 ora per la colazione, tranne che nei giorni semifestivi. Tale intervallo viene attuato, salvo quanto previsto dal comma successivo, fra le ore 13.25 e le ore 14.45. La durata dell’intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a mezz’ora e fino a 2 ore con intesa tra l’azienda e gli organismi sindacali aziendali;
- l’art. 119 del CCNL prevede che l’Azienda ha facoltà di fissare l’orario giornaliero di lavoro in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori, secondo un nastro orario *standard* compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutti i lavoratori;
- rientra tra gli obblighi fondamentali del lavoratore, di cui all’art. 38 del CCNL, non entrare od intrattenersi nei locali aziendali fuori dell’orario di lavoro, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio e previa autorizzazione, e non allontanarsi arbitrariamente dal servizio;
- l’art. 42 del CSLL per le BCC e per le aziende aderenti alla Federazione Toscana BCC prevede che “Le Aziende, per garantire al meglio la sicurezza e l’incolumità dei propri dipendenti, si impegnano affinché l’organico di ogni succursale e i lavoratori contemporaneamente presenti non risultino mai inferiori a 2 unità. La presente previsione è da considerarsi quale specifica misura di prevenzione e di protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni”;
- il punto 9 dell’accordo sindacale ex art. 22 CCNL 21/12/2012, del 20/04/2016 prevede che «per la durata del piano industriale (sino al 31/12/2018), al fine di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore che operi in succursale quale unico addetto, senza maneggio e circolazione di valori, la Banca, nel rispetto del principio di attenzione alla salute del personale di cui al capitolo IX del CSLL 29/04/2014, doterà le filiali interessate di un sistema di comunicazione elettronica/telematica alla più vicina unità di pronto soccorso (118)»;

si conviene quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. dal 1/04/2017 – o dal primo giorno lavorativo utile successivo all’attivazione delle relative funzionalità operative delle procedure informatiche - viene concessa ai dipendenti nel limite di una risorsa con


1/2


riferimento alle unità organizzative con organico minore o pari a 4 risorse, compreso il Responsabile, e di due risorse per le unità organizzative con organico numericamente superiore - la facoltà di optare per la fruizione, per un massimo di 50 giornate annue e per non più di una settimana consecutiva di un intervallo per la colazione di 30 minuti. In tal caso, limitatamente alle giornate optate, la durata dell'intervallo per la colazione è fissata in mezz'ora, ai sensi dell'art. 123 CCNL, con uscita dal luogo di lavoro alle 14:00 e rientro alle 14.30. La riduzione della pausa vale anche per il recupero della flessibilità e spostamento d'orario di 30 minuti. Resta inteso che, in caso di richiesta plurima per la medesima giornata, viene privilegiato il dipendente che non beneficia di flessibilità/spostamento di orario. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 42 del CSLL e dal punto 9 dell'accordo sindacale di fusione del 20/4/2016


3. l'opzione deve essere esercitata, con apposita richiesta scritta al responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza, il giovedì della settimana precedente ed è valevole per i giorni della settimana successiva indicati dal dipendente;
4. il responsabile dell'unità produttiva/organizzativa, compatibilmente con le esigenze organizzative della BCC, comunica il venerdì agli interessati e all'ufficio del personale, chi effettuerà l'intervallo 30 minuti nella settimana successiva. Resta intesa la facoltà del Responsabile della unità produttiva/organizzativa di non accogliere la richiesta di riduzione dell'intervallo del pranzo come di sopra descritta, al fine di garantire la necessaria continuità operativa;
5. la scelta dell'opzione relativa alla durata dell'intervallo sarà regolata dalla marcatura del badge. I dipendenti che effettuano l'intervallo di 30 minuti dovranno "passare" giornalmente il proprio badge nel lettore all'inizio della prestazione lavorativa "entrata", all'inizio dell'intervallo per colazione "uscita", al rientro dell'intervallo per colazione "entrata", ed al termine della prestazione lavorativa "uscita", realizzando così numero 4 marcature. I quadri direttivi continueranno a effettuare le due timbrature giornaliere (in entrata e in uscita);
6. non è ammessa, di norma, l'effettuazione di prestazioni lavorative aggiuntive e/o di lavoro straordinario nelle giornate in cui sia stata scelta l'opzione della pausa pranzo di mezz'ora; eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dal Direttore Generale o dalla funzione da questa delegata;
7. la presente intesa, che ha natura sperimentale, ha durata annuale. Le parti si incontreranno nel mese di gennaio 2018 per effettuare una valutazione congiunta sull'applicazione del presente accordo.


Letto, approvato e sottoscritto.

Sovicille 28 febbraio 2017



Banca CRAS - Credito Cooperativo
Silvia Ferrari


Antonio


FABI


FIRST-CISL


FISAC-CGIL


SINCRA-UGL


UIL.CA